

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: GEST. SOST. RISORSE E GOVERNO TERRIT. A VOC. AGR.

DETERMINAZIONE

N. G11441 **del** 07/10/2016

Proposta n. 14879 **del** 07/10/2016

Oggetto:

L.R n. 87/90 articolo 14. Autorizzazione temporanea all'esercizio della pesca sportiva con l'impiego dei natanti a motore elettrico nei laghi di Bracciano e di Martignano.

OGGETTO: L.R. n. 87/90 articolo 14 . Autorizzazione temporanea all'esercizio della pesca sportiva con l'impiego dei natanti a motore elettrico nei laghi di Bracciano e di Martignano.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Gestione sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio a Vocazione Agricola;

VISTA la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTO il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. n. 2/87 "Disciplina dei natanti a motore nel lago di Bracciano e di Martignano";

VISTO il Regolamento Provinciale di Navigazione in Sicurezza dell'Amministrazione provinciale di Roma concernente la navigazione in sicurezza, tra gli altri, sui laghi di Bracciano, e Martignano;

VISTA la L.R. 87/90 ed in particolare l'articolo 14, comma 13, concernente l'impiego dei natanti trainati da motore per l'esercizio della pesca sportiva anche in considerazione della salvaguardia della tradizione piscatoria locale;

VISTO il "Regolamento provinciale di Navigazione in Sicurezza" nelle acque interne della Provincia di Roma;

VISTA la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la L. R. n. 17/2015 "Legge di stabilità regionale 2016" ed in particolare l'art. 7 "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale" con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la nota prot. n. 11793, del 15.09.2016, del Comune di Trevignano Romano che richiede di confermare stabilmente e di regolamentare l'esercizio della pesca sportiva con l'impiego dei natanti trainati da motore elettrico nei laghi di Bracciano e di Martignano anche per salvaguardare l'antica pratica piscatoria locale che si basa sull'utilizzazione dell'attrezzo di pesca denominato "tirlindana";

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 292, del 19.04.2014, che ha autorizzato la pesca sportiva con l'impiego dei natanti trainati da motore elettrico nei laghi di Bracciano e di Martignano per un periodo sperimentale di due anni;

RITENUTO opportuno accogliere l'istanza del Comune di Trevignano Romano al fine di consentire la pesca sportiva con l'impiego dei natanti trainati a motore elettrico nei laghi di Bracciano e di Martignano ai pescatori in possesso di licenza di pesca di tipo "B" per agevolare, in particolare, la fascia di utenza composta da pescatori anziani e disabili;

CONSIDERATO che non sono disponibili dati ed informazioni necessarie a valutare l'opportunità di regolamentare stabilmente la pesca sportiva con natante trainato da motore elettrico nei laghi di Bracciano e di Martignano ai pescatori in possesso di licenza di pesca di tipo "B";

RITENUTO necessario acquisire, a far data dal primo rilascio da parte della Provincia di Roma e fino al termine della presente autorizzazione, dati ed informazioni necessarie a valutare l'opportunità di concedere stabilmente la pesca sportiva con natante trainato da motore elettrico nei laghi di Bracciano e di Martignano ai pescatori in possesso di licenza di pesca di tipo "B";

RITENUTO, per quanto sopra, di consentire la pesca sportiva con l'impiego di natante elettrico nei laghi di Bracciano e di Martignano ai pescatori sportivi in possesso di licenza di pesca di tipo "B" per un ulteriore periodo sperimentale di un anno al termine del quale devono essere valutati i dati e gli elementi raccolti a supporto di una diversa regolamentazione;

CONSIDERATO necessario, altresì, al fine di ridurre l'impatto sulla popolazione ittica locale, stabilire, così come da richiesta, le seguenti prescrizioni:

- riduzione da cinque a tre dei capi giornalieri della specie *Esox lucius* (lucio);
- aumento della misura minima consentita per la cattura della specie *Esox lucius* (lucio) da 30 a 40 cm;

VISTO che l'art. 12 della l.r. 87/90 stabilisce che è vietata la pesca delle specie ivi elencate aventi lunghezza inferiore a quella indicata e per i periodi di tempo indicati;

DETERMINA

In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

- di consentire nei laghi di Bracciano e di Martignano la pratica della pesca con natante trainato da motore elettrico ai pescatori sportivi in possesso di licenza di pesca di tipo "B", per un periodo di un anno a decorrere dalla data di approvazione della presente determinazione;
- che la pesca sportiva con natante trainato da motore elettrico deve essere praticata con le seguenti prescrizioni:
 - riduzione da cinque a tre dei capi giornalieri della specie *Esox lucius* (lucio);
 - aumento della misura minima consentita per la cattura della specie *Esox lucius* (lucio) da 30 a 40 cm;
- per il *Micropterus salmoides* (persico trota) deve essere rispettata la taglia minima di cattura pari a cm. 20 come stabilito dall'art. 12 della l.r. 87/90;
- che il pesce pescato non può essere reimmesso in acqua;
- che la pesca sportiva con l'impiego di natanti trainati con motore elettrico deve essere svolta in conformità alla L.r. 87/90 per quanto non espressamente previsto con il presente atto.

La presente autorizzazione sarà revocata a seguito di accertamento del mancato rispetto delle condizioni stabilite con il presente provvedimento amministrativo.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale www.regione.lazio.it/rl-agricoltura/.

IL DIRETTORE
Dr Roberto OTTAVIANI